

C O M U N E D I C A S T E L G R A N D E
PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I LAVORI, LE FORNITURE
E I SERVIZI IN ECONOMIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 14.10.2015

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Mercato elettronico e CONSIP
- Art. 4 Limiti di importo
- Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 Lavori in economia
- Art. 7 Forniture in economia
- Art. 8 Servizi in economia
- Art. 9 Ulteriori ipotesi di ricorso all'acquisizione in economia per servizi e forniture
- Art. 10 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 14 Atti della procedura
- Art. 15 Scelta del contraente
- Art. 16 Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 17 Commissione di gara
- Art. 18 Il Contratto
- Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 20 Contratti aperti
- Art. 21 Mezzi di tutela
- Art. 22 Elenco degli operatori economici

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 23 Interventi d'urgenza
- Art. 24 Lavori di somma urgenza
- Art. 25 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 26 Disposizioni per i lavori agricoli e simili
- Art. 27 Disposizioni per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 28 Garanzie e revisione prezzi
- Art. 29 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 30 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 31 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o Suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 32 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 33 Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 Verifica e collaudo
- Art. 35 Centrali di Committenza
- Art. 36 Norme di rinvio
- Art. 37 Abrogazioni e Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte dei vari uffici comunali.
2. Nell'espletamento delle procedure, l'amministrazione deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; in particolare le procedure di affidamento in economia devono rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori e forniture, si applica l'art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Sono esclusi dal presente regolamento gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite il servizio economato per i quali si fa rinvio allo specifico regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le attività per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 – Mercato elettronico e CONSIP

1. Il Comune, per l'acquisizione di forniture e servizi inferiore alla soglia comunitaria, si avvale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 gestito da Consip S.p.A. o altri centri di aggregazione e opera nel rispetto del presente Regolamento.
2. Qualora non venga utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il Responsabile del Servizio ne dà atto, motivando, nella determina a contrarre che provvede a comunicare alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

Art. 4 - Limiti di importo

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti pubblici, l'affidamento in economia è ammesso nel caso di lavori per importi fino a €. 200.000,00 e nel caso di forniture e servizi per importi inferiori ad € 211.000,00 IVA esclusa.
2. I limiti di importo per forniture e servizi di cui al presente Regolamento sono automaticamente adeguati agli importi risultanti dalla revisione periodica prevista dall'art. 248 del Codice contratti pubblici.
3. Per importi superiori alla soglia di cui al precedente comma 1), si deve operare conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e/o comunitarie.
4. Nessuna acquisizione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle spese in economia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

2) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

3) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale o affini;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali, la rimozione/spezzamento della neve nonché lo spargimento di materiale antigelo e/o antisdruciolamento;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- v) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
- f) apparecchiature per la videosorveglianza ed il telecontrollo.

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

4. L'aggiornamento del presente elenco è demandato alla Giunta Comunale al fine di effettuare una revisione di categorie merceologiche più snelle e con minori tempi di attesa.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti e servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- i) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico nonché attività di supporto tecnico/amministrativo afferente le attività tecnico/urbanistiche, edilizie e dei lavori pubblici; servizi legali;
- j) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione e vigilanza, anche a mezzo di guardie particolari giurate delle proprietà immobiliari;
- l) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- m) servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- n) servizi alberghieri sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- o) servizi di ristorazione, compresi i servizi di preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- p) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- q) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualsiasi genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie, attività varie di carattere non didattico;
- s) servizi sanitari e sociali di competenza, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, prelievi ematici a favore della cittadinanza, servizi di prevenzione epidemiologica;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- u) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
- v) locazione di immobili, aree e locali a breve o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

- w) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - x) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - y) servizi tecnici di cui all'articolo 27, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - z) servizi di medicina necroscopica;
 - a1) servizi di accertamento, riscossione (anche coattiva) e comunque di gestione complessiva dei tributi locali e delle entrate dell'Ente, qualora venga scelta la forma della gestione diretta in economia;
 - b1) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
 - c1) ogni altro servizio necessario a garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.
2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia di cui all'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia di cui all'articolo 7.
3. L'aggiornamento del presente elenco è demandato alla Giunta Comunale al fine di effettuare una revisione di categorie merceologiche più snelle e con minori tempi di attesa.

Art. 9 - Ulteriori ipotesi di ricorso all'acquisizione in economia per servizi e forniture art. 125 co° 10

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi, è altresì ammessa nei seguenti casi, a prescindere dalla tipologia della spesa:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, per lo più coincidente con il responsabile di posizione organizzativa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché di quanto disciplinato nei decreti di conferimento delle funzioni apicali.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità, non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Il responsabile del servizio dichiara sempre, ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

5. Ad avvenuta costituzione delle Centrale Unica di Committenza, il riparto delle competenze e responsabilità tra i soggetti interessati è rimesso agli atti disciplinanti l'istituto.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, adotta specifica determinazione nella quale dettaglia le modalità e forme di intervento e quantifica le spese a sostenersi.

2. Il responsabile provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera occorrenti, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile di cui all'articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, rimessa a imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pertinente, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) estremi della determinazione a contrattare;
- c) in caso di lavori, il CUP (codice unico di progetto) previsto ai sensi della L. 136/2010;
- d) il CIG (codice identificativo gara);
- e) i termini e l'invito ad indicare i conti correnti dedicati sui quali dovranno essere versati gli importi dei pagamenti;
- f) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- g) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- h) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- i) le modalità di presentazione dell'offerta, il periodo di validità dell'offerta e i criteri di affidamento;
- l) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- m) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- n) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- o) la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Castelgrande nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- p) la dichiarazione di essere consapevole che il Comune di Castelgrande, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. L.vo n. 163/2006;
- q) la dichiarazione di impegno ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Castelgrande;
- r) quant'altro recato nell'art. 334 del DPR 5/10/2010 n. 207 in quanto compatibile.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 60.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- d) quando l'importo della spesa risulti inferiore a euro 40.000,00. In tal caso l'affidamento del lavoro, del servizio o delle forniture deve avvenire nel rispetto dei principi di specializzazione, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento e trasparenza, individuando l'affidatario nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o, in mancanza del bene o servizio sullo stesso, tramite l'elenco aperto degli operatori economici tenuto dall'ente di cui al successivo art. 22 o sulla base di indagini di mercato.

4. Al fine dell'applicazione del criterio di rotazione per gli affidamenti diretti, si stabilisce che:

- a) non potranno, in nessun caso, essere effettuate ordinazioni allo stesso fornitore per un importo pari e/o superiore a 50.000,00 euro/anno;
- b) la ditta affidataria non può essere invitata a gara immediatamente e successiva.

Art. 14 - Atti della procedura

1. La lettera di invito deve essere inoltrata preferibilmente via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 23 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 24, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile di cui all'art. 11 che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni, la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte, il responsabile del servizio deve costituire la commissione di gara di cui al successivo art. 17.

Art. 17 – Commissione di gara

1. Per le procedure di affidamento mediante gara informale, di importo superiore ad € 40.000,00 o comunque mediante offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dell'offerta è demandata ad una commissione di gara di tre membri presieduta dal responsabile del servizio di cui all'art. 11 cui afferisce il procedimento e composta da ulteriori dipendenti comunali, preferibilmente responsabili di posizione organizzativa e/o di servizio e/o di procedimento. Il responsabile del servizio di cui all'art. 11 può decidere il ricorso alla commissione anche per gara di importo inferiore.
2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del Codice dei contratti e fonti ulteriori, preferibilmente su modulistica all'uopo predisposta.
3. La commissione provvede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, mentre all'aggiudicazione definitiva provvede il responsabile del servizio di cui all'art. 11 previ controlli di rito.

Art. 18 - Il contratto

1. La stipulazione del contratto, per tutte le fattispecie contemplate dal presente regolamento, avviene secondo modalità elettroniche. Per affidamento di lavori, servizi e forniture fino all'importo di 15.000 euro, il RUP potrà ritenere sufficiente la sottoscrizione, con valore sinallagmatico, della determina di affidamento, se contiene tutti gli elementi utili e necessari a disciplinare in modo esauriente i rapporti tra le parti. In particolare, ove esistenti fogli patti e condizioni, e/o capitolati speciali, dovrà essere acquisita la firma dell'affidatario per accettazione. Per gli importi a partire da 40.000 euro occorrerà l'atto pubblico rogitato dal Segretario comunale.
2. Tutte le eventuali spese di contratto, per tutte le fattispecie contemplate dal presente regolamento compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo, sono a carico dell'operatore economico, restando a carico del Comune la sola I.V.A.
3. Il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, D. Lgs. n. 163/2006 non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nelle procedure di affidamento in economia con la modalità del cottimo fiduciario, ad eccezione quindi dell'amministrazione diretta, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 6 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC ex AVCP).

Art. 20 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera m), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;

- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
- 2.** Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può superare il valore inferiore tra:
- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto per l'affidamento diretto dall'art. 13 del presente regolamento.
- 3.** In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto, il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
- 4.** Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
- 5.** Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 21 - Mezzi di tutela

- 1.** Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
- 2.** Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 22 – Elenco degli operatori economici

- 1.** E' istituito un elenco degli operatori economici per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. L'iscrizione in tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di acquisto in economia.
- 2.** L'elenco è articolato nelle tre sezioni, per i lavori, per le forniture e per i servizi. Ciascuna sezione può essere a sua volta articolata in sotto sezioni.
- 3.** L'elenco è permanentemente aperto alle iscrizioni di quegli operatori economici che lo richiedono e che siano in possesso dei requisiti ed è aggiornato almeno una volta all'anno.
- 4.** L'istituzione dell'elenco è resa nota con avviso pubblico, da inserirsi, in maniera permanente, sul sito istituzionale del Comune e da pubblicarsi all'albo pretorio. Ove richiesto dalla normativa vigente si dovrà dar corso ad ogni ulteriore pubblicazione prescritta. Sono fatti salvi gli elenchi degli operatori economici esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, elenchi al cui aggiornamento provvederà il Responsabile del servizio con le istanze agli atti alla detta data, entro il termine di sei mesi dalla stessa entrata in vigore.
- 5.** Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi saranno effettuati sulla base dei detti elenchi, nel rispetto del criterio rotativo e dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
- 6.** Con provvedimento del Responsabile specificamente incaricato si darà esecuzione alla presente norma.
- 7.** In caso di istituzione di Centrale Unica di Committenza di cui è parte il Comune di Castelgrande la costituzione del presente elenco sarà disciplinato dai relativi atti convenzionali e regolamentari.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 23 - Interventi d'urgenza

- 1.** Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
- 2.** Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

4. Per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità oggettiva per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 24 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 23, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige, entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, previa acquisizione di atti di assenso di competenza della Giunta comunale.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, in caso di mancanza di risorse finanziarie da destinare all'intervento, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 25 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 23 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 24 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 23 e 24, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 26 - Disposizioni per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare, in ragione di anno, per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 40.000,00;

b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 27 - Disposizioni per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, rilievi, frazionamenti, accatastamenti ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. In caso di carenza di organico di personale tecnico o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento o servizio, i servizi di cui al precedente comma 1 possono essere affidate, ai sensi dell'art. 91, 2 comma, dell'art. 125, del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 267 del relativo Regolamento di attuazione, ai soggetti professionali di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

3. L'affidamento dell'incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con determinazione del responsabile di cui all'art. 11 del presente regolamento specificante: il nominativo prescelto, le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta, lo schema di convenzione disciplinante lo svolgimento dell'incarico e l'impegno di spesa.

4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo; in questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa. In tal caso è possibile l'affidamento di singoli servizi di progettazione purchè l'importo complessivo dei servizi affidati all'esterno per il medesimo progetto non superi i 40.000,00 euro. I servizi non affidati devono essere espletati dall'ufficio tecnico comunale. Non è possibile frazionare i vari servizi di architettura e di ingegneria allo scopo di pervenire a più affidamenti diretti riferiti al medesimo progetto ove si superi l'importo complessivo di 40.000. 00 euro per la totalità degli affidamenti.

5. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo del codice dei contratti ove il Responsabile abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
- 2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 3) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 4) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 7.
6. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 5, purché nel rispetto dei principi di rotazione non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
7. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 40.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dall'affidamento di un incarico in precedenza conferito, fatto salvo il caso in cui l'incarico successivo non fosse strettamente collegato al precedente;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
9. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei contratti e dal presente Regolamento per le parti applicabili ;
 - b) di importo pari o superiore al 100.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
10. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 28 – Garanzie e revisione prezzi

1. I soggetti candidati agli affidamenti in economia sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
- 2.** I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
- 3.** Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati da tutta la documentazione prevista dalla disciplina per i lavori pubblici, D. L.vo 63/2006 e Regolamento di attuazione DPR 207/2010.
- 4.** La regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore a 40.000 Euro può essere attestata dal responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice. Per importi superiori dovrà risultare da apposito verbale certificato di regolare esecuzione.

Art. 31- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del servizio di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto contenente:

- a) il codice unico ufficio e l'indirizzo di pec per l'emissione delle fatture elettroniche;
- b) il CIG (codice identificativo di gara);
- c) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- d) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- e) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- f) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- g) le ulteriori indicazioni riportate nell'art. 13 del presente regolamento in quanto compatibili;
- h) ogni altra indicazione ritenuta utile.

2. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura elettronica o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 33 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante pec ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 40.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 2 lettera b).

Art. 35 – Centrali di Committenza

1. Il presente regolamento, condiviso tra i soggetti costituenti la centrale di Committenza di cui è parte il Comune di Castelgrande, trova applicazione per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture alla stessa demandate sulla base delle convenzioni stipulate e da stipularsi.

Art. 36 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 207/2010, nel Codice Civile e in tutte le restanti disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongono con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure o ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 37 – Abrogazioni e entrata in vigore

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati tutti i vigenti regolamenti di pari oggetto, che risultano incompatibili con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad acquisizione di eseguibilità della delibera che lo approva.